



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica del 19.1.2010

Sentenza n. 204/10

Reg. gen.n. 25600/2008

composta dai signori
dott. Secondo Libero Carmenini Presidente
dott. Margherita Taddei Consigliere
dott. Giuseppe Bronzini Consigliere
dott. Antonio Manna. Consigliere
dott. Mirella Cervadoro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli nel procedimento nei confronti di Luongo Luigi nato a Napoli il 25.4.1980, e Luongo Salvatore nato a Napoli il 27.4.1981 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione I penale, in data 31.1.2008.

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

[Signature]

Udito il difensore avv.Salvatore Amatore in sostituzione dell'avv.Senese Saverio, difensore di Luongo Luigi e Luongo Salvatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

La mattina del 16.2.2003, verso le ore 4,30 a Napoli, due giovani a volto scoperto ed armati di pistole facevano irruzione nell'esercizio commerciale "Pescheria del mare" gestito da Quagliarello Pasquale ed iniziarono a sparare contro le persone presenti. Il Quagliarello si rifugiava in un locale adibito ad ufficio protetto da vetri blindati, mentre i suoi dipendenti Manfredi Gennaro, Ciletti Filippo e Russarollo Luigi venivano attinti dai colpi di arma da fuoco; il primo decedeva immediatamente, il secondo moriva poco dopo in ospedale ed il terzo riportava solo ferite.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la Corte d'Assise di Napoli, con sentenza del 2 febbraio 2005, affermava la responsabilità di Somma Ciro, Luongo Luigi e Luongo Salvatore in ordine ai reati loro ascritti di omicidio, ricettazione, detenzione e porto illegale di un revolver con la matricola abrasa con l'aggravante di cui all'art.7 l.203/91, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante della premeditazione, li condannò alla pena di anni ventotto di reclusione.

I giudici di primo grado pervenivano all'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni del Quagliarello, ritenuto teste pienamente attendibile - in particolare riguardo al riconoscimento degli imputati, ribadito in sede dibattimentale - sulla scorta dei risultati dell'esame stub eseguito sui giubbotti indossati da Luongo Luigi e Luongo Salvatore al momento del fermo, e sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, che confermavano l'inquadramento del duplice omicidio nello scontro in atto tra i clan Rinaldi-Reale e Mazzarella, nonché delle dichiarazioni del collaboratore Fiani Mario.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati Luongo Luigi e Luongo Salvatore, e la Corte d'Appello di Napoli, disposta la rinnovazione

dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di Somma Ciro (il quale, divenuto collaboratore di giustizia dopo la definizione del processo di primo grado, veniva esaminato come imputato di reato connesso ai sensi dell'art.210 c.p.p. e si avvaleva della facoltà di non rispondere), con sentenza del 4.7.2006, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 maggio 2007, rilevava, tra l'altro, che quando un riconoscimento progressivamente sollecitato abbia dato esiti differenti, il giudice dovrebbe illustrare in base a quali elementi di fatto ha ritenuto più credibile nel caso concreto il risultato di procedure in astratto meno affidabili rispetto a quello della ricognizione formale, e ritenendo fondate due tra le censure dedotte con il ricorso, e riguardanti, la prima, le modalità dell'esame del Somma, che, condannato con la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile, doveva essere esaminato non già ai sensi dell'art.210 c.p.p., bensì come testimone ai sensi dell'art.197 comma primo lett.a) c.p.p., la seconda, l'attendibilità dell'individuazione di persona effettuata nella fase delle indagini preliminari e confermata in sede dibattimentale dal Quagliarello nei confronti dei due imputati, annullava la sentenza con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.

Disposta, nel giudizio di rinvio, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame del coimputato Somma Ciro ai sensi dell'art.197 c.p.p., all'esame dell'imputato di reati connessi Spirito Ciro Giovanni ed alla ricognizione formale degli imputati ad opera della parte offesa Quagliariello Pasquale, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli con sentenza del 31.1.2008 assolveva Luongo Luigi e Luongo Salvatore dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Riteneva, infatti, la Corte d'Appello del giudizio di rinvio di non poter condividere il giudizio positivo espresso dai primi giudici in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal Quagliarello nel corso dell'esame dibattimentale, svoltosi nelle udienze dell'11 maggio, del 22 dicembre 2004 e del 14 gennaio 2005, in primo luogo a causa della falsità

3

della versione fornita dal teste riguardo alla condotta tenuta successivamente alla fuga dei killer, ampiamente contraddetta dalle dichiarazioni del teste Radice, dalle quali *"emerge con evidenza che, nel momento in cui il Quagliarello si allontanò dalla pescheria, non era ancora sopraggiunta sul posto alcuna pattuglia della polizia"*. A ciò aggiungasi che il teste *"ha mentito in ordine al contesto nel quale avrebbe operato il riconoscimento iniziale degli imputati, lacinato agli inquirenti, negando decisamente di avere visto i tre individui insieme nel corridoio della questura"*; che la sua deposizione *"risulta in contrasto con le altre emergenze processuali anche nella parte relativa ai contatti avuti con i Mazzarrella dopo l'episodio delittuoso"*; infine, *"che nella immediatezza del fatto (il Quagliarello) fornì una descrizione alquanto sommaria di uno solo degli aggressori, del quale indicò altezza, corporatura ed età apparente, nel corso dell'esame dibattimentale, ha reso dichiarazioni difformi modificando parzialmente la descrizione delle caratteristiche fisiche di tale soggetto ed indicando particolari omessi nella descrizione originaria"*. Gli elementi sopra evidenziati, sono ritenuti dalla Corte territoriale idonei ad inficiare l'attendibilità dell'individuazione effettuata dal Quagliarello.

La ricognizione formale effettuata nel giudizio di rinvio ha dato poi esito negativo; a tale riguardo, la Corte, rilevato che mancano nel caso di specie *"elementi concreti tali da far ritenere che l'esito negativo della ricognizione formale sia frutto di mendacio ovvero che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di danaro o di altra utilità affinché deponesse il falso"*, ha ritenuto di non poter condividere la tesi dei primi giudici secondo cui le dichiarazioni del Quagliarello troverebbero ampi riscontri nelle altre emergenze processuali, e nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Le deposizioni dei testi Russarolo e Esposito avvalorano le dichiarazioni del Quagliarello solo in ordine alla dinamica dei fatti, ma non possono costituire valido riscontro circa la individuazione degli autori, mentre le intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali è emerso chiaramente che era in corso una frenetica attività per organizzare azioni di ritorsioni (*"il Somma, cui era affidato il ruolo di basista, si era recato più volte ad eseguire dei controlli; in alcune conversazioni intercorse proprio tra il Somma e Luongo Luigi, costoro manifestavano*

l'intenzione di "andare sul posto" e colpire "uno qualsiasi") si sono protratte fino al 14 gennaio 2003, ossia fino ad un mese prima dei fatti per cui è processo.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, deducendo che la sentenza, resa a seguito di annullamento da parte della Cassazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello in data 4 luglio 2006, merita censure per il procedimento probatorio seguito, connotato dalla parcellizzazione degli elementi acquisiti, senza un giudizio complessivo. Il vizio di illogicità della motivazione risiede inoltre nella parti in cui, al fine di screditare il riconoscimento degli autori del fatto, effettuato dal Quagliarello nel corso delle indagini e ribadito in dibattimento, si pone in evidenza che la versione fornita dal predetto relativamente alla condotta da lui tenuta successivamente alla fuga dei killer è risultata falsa, senza spiegare quale incidenza abbia ciò sull'attendibilità del teste, e senza inquadrare fatti e personaggi nell'ambito delle attività camorristiche in cui tutti erano coinvolti. *"In modo apodittico, la Corte liquida poi i risultati degli accertamenti tecnici eseguiti sui giubbini degli imputati al momento del fermo (rinvenimento di particella di piombo, antimonio e bario, univocamente riferibile allo sparo sul giubbotto indossato da Luongo Luigi al momento dell'arresto, avvenuto poco dopo i fatti), affermando che l'esito dello stub non rappresenta un elemento di riscontro idoneo ... alcuna rilevanza merita la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta ed espletata in sede di rinvio. Il Somma, esaminato come teste assistito, ha negato anche il fatto proprio. Il Quagliarello non ha riconosciuto negli attuali imputati gli autori dei fatti: fatto del tutto prevedibile in relazione alla collocazione malavitosa dei soggetti facenti parte di clan camorristici".*

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la

valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo (Cass.Sez. U, Sent.n. 33748/2005 Rv. 231678); ne consegue che, nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale.

Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale non si è attenuta a tale regola di giudizio; la motivazione della decisione impugnata è quindi carente nei passaggi argomentativi concernenti la valutazione dei dati probatori raccolti, e del tutto mancante di un esame globale e unitario di tutti gli indizi considerati in una complessiva valutazione, anche in rapporto al particolare contesto in cui è maturato il duplice omicidio ed il tentato omicidio del Quagliarello e del Russarollo (attività di organizzazione camorristica).

Nell'istruttoria dibattimentale rinnovata, il Quagliarello non ha riconosciuto negli attuali imputati gli autori dei fatti ed il Somma esaminato come teste, ha negato anche la propria partecipazione. Rileva, a riguardo, il Collegio che la Corte ha omesso qualsivoglia osservazione in riferimento alla ritrattazione del Somma, e - circa l'esito negativo della ricognizione - si è limitata ad evidenziare unicamente che dal dibattimento non sono emersi elementi concreti tali da far ritenere che tale esito sia frutto di mendacio, violenza, minaccia, o offerta di danaro o di altra utilità, trascurando completamente di motivare sulla valenza di una ricognizione di persona comunque effettuata a cinque anni di distanza dai fatti, e di considerare poi, non solo il contesto e la collocazione malavitosa - sia degli imputati, che della parte offesa, e del teste assistito - ma anche le probabili e logicamente presumibili influenze dei clan di appartenenza.

Per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni del teste oculare Quagliarello, rilevasi, poi, che la Corte non ha compiuto, nella sentenza impugnata, un'esauriente verifica della loro attendibilità. Dopo aver, infatti, rilevato che il Quagliarello non ha detto il vero in ordine alla sua fuga precipitosa dal luogo del delitto prima dell'arrivo della polizia, e all'informazione sui fatti da lui fornita al Mazzarella (proprietario della pescheria da lui gestita, e appartenente a "famiglia" camorristica in contrapposizione al clan Rinaldi - Reale, al quale appartenevano gli imputati) anche in riferimento all'identificazione degli imputati, la Corte territoriale, dissentendo dai primi giudici, che *"si sono limitati ad osservare che il racconto del Quagliarello concernente le fasi immediatamente successive al fatto omicidiario è volutamente confuso e che probabilmente il suo immediato allontanamento non era motivato né dall'esigenza di chiamare i soccorsi né tantomeno di andare a denunciare l'accaduto"*, ha tratto da ciò motivo di inattendibilità del teste, senza effettuare però approfondimento alcuno delle ragioni di tale comportamento, ed ha completamente trascurato altresì di esaminare tutte le circostanze relative all'ambiente ed ai personaggi coinvolti nel processo.

I giudici di appello, invero, non potevano esimersi di prendere in considerazione, le seguenti circostanze: che la famiglia Mazzarella era a capo di un sodalizio criminoso contrapposto al clan Rinaldi - Reale per il controllo della zona di S.Giovanni a Peduccio; che Gennaro Rinaldi, a seguito dell'uccisione di un suo congiunto, aveva deciso di colpire i Mazzarella, eliminando il Quagliarello (perché costui versava parecchi milioni alla settimana a Mazzarella Vincenzo); che il reale bersaglio dell'azione punitiva era proprio lo stesso Quagliarello. Tali circostanze sono infatti del tutto pacifiche, in quanto narrate dal teste Fiani, ritenuto attendibile sul punto sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata.

La Corte ha, infine, omesso di fornire una plausibile spiegazione di quale incidenza abbia sull'attendibilità del teste, in riferimento all'avvenuto riconoscimento nella fase delle indagini (riconoscimento confermato nel dibattimento di primo grado), il racconto non veritiero del Quagliarello,

26
7

concernente non il riconoscimento, bensì le fasi immediatamente successive al fatto.

Circa le ragioni dell'allontanamento dalla Questura, ed il contegno nell'occasione del Quagliarello, la Corte ha osservato che *"l'assunto secondo cui tale contegno era stato determinato dall'esigenza di avvertire e mettere in salvo i figli appare poco plausibile atteso che il medesimo non manifestò alcun timore per l'incolumità dei familiari, che avrebbe potuto informare altrimenti dell'accaduto, ed ha precisato di aver rifiutato la protezione"*; detta affermazione è priva di fondamento logico, e prescinde completamente dalla doverosa valutazione dei fatti nel contesto in cui si sono verificati, ed in particolare non tiene conto della circostanza che il teste, se non affiliato al clan Mazzairella, è comunque ad esso contiguo, e che le protezioni in un siffatto ambiente non sono normalmente richieste (eccetto i casi di dissociazione) alle Istituzioni, bensì sono richieste e fornite all'interno delle medesime "famiglie", con modalità e procedure attinenti alle logiche dei sodalizi criminali.

La Corte territoriale, del resto, non ha affermato che il Quagliarello ha scientemente mentito al momento in cui ebbe a riconoscere nei fratelli Luongo gli autori materiali della sparatoria; di fatto, però, ha ritenuto la prova derivante dalle sue dichiarazioni insufficiente ad affermare la responsabilità degli imputati, in primo luogo, per le menzogne in ordine agli accadimenti successivi, ed in secondo luogo, anche a causa di alcune imprecisioni nella descrizione degli autori dell'incursione armata, a riguardo rilevando infine che il particolare contesto nel quale è avvenuta l'individuazione non garantisce la genuinità e l'affidabilità della stessa, *"che può essere stata influenzata dal casuale incontro nella prima mattinata negli uffici della Questura tra il teste ed i due imputati, visti insieme con il Somma, ed ostinatamente negato dal medesimo"*.

Tale conclusione non è, però, connotata da adeguata congruenza logica perché, se è vero che il Quagliarello ha riconosciuto gli imputati fin dall'inizio (anche se lo ha rivelato soltanto un'ora dopo), innanzitutto per il loro abbigliamento (giubbini e copricapo), identico a quello indossato poco prima dagli autori della sparatoria, è irrazionale ipotizzare in quel momento

una sovrapposizione di immagini tra gli autori del crimine e i fratelli Luongo, e ciò per il solo fatto di aver visto gli imputati in compagnia del Summa; sicchè perdono, in tal modo, rilevanza le difformità o meglio le imprecisioni descrittive degli imputati di cui alle dichiarazioni successive del Quagliarello, e meticolosamente portate alla luce dai giudici di appello.

Le circostanze, peraltro pacifiche, prima e dopo la rinnovazione in sede di rinvio, sono: l'appartenenza dei fratelli Luongo al clan Rinaldi-Reale; le conversazioni telefoniche tra Luongo Luigi ed il Somma, reo confesso in ordine alla sua partecipazione ai fatti, da cui emerge l'intenzione di "andare sul posto" e colpire "uno qualsiasi"; la riunione degli affiliati al clan Rinaldi nell'abitazione di Luigi Luongo la notte del 16 febbraio, poco tempo prima della sparatoria nella pescheria gestita dal Quagliarello; la presenza del Somma, detto 'o barese, alla medesima riunione; il rinvenimento di una particella di piombo, antimonio e bario, univocamente riferibile allo sparo, sul giubbotto indossato da Luongo Luigi al momento dell'arresto avvenuto poco dopo i fatti.

v. Corte
Pavlo.

h 16 B/S

Rivisto
non quali
non in
Presenza
i Luongo

INCHIESTA

La Corte, dopo una preventiva valutazione di indicatività delle dichiarazioni del Quagliarello in ordine all'individuazione degli imputati, e di ciascuno dei fatti sopra menzionati quale indizio (sia pure di portata possibilistica e non univoca) sulla base di collaudate regole di esperienza e di criteri logici e scientifici, avrebbe dovuto procedere quindi ad un esame globale e unitario di tutte le circostanze emerse nel processo, e valutare se l'eventuale e relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio potesse o meno risolversi, attraverso la loro reciproca integrazione e la composizione unitaria dei medesimi, in un complesso indiziario con significato dimostrativo univoco e pregnante.

Si devono
costruire
i singoli
elementi

Tutto ciò la Corte non ha fatto e dette lacune offuscano la razionalità delle ragioni che sorreggono la pronuncia di assoluzione.

La sentenza va, pertanto, annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.

27
9

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata della Corte d'Assise d'Appello di Napoli con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deliberato, il 19.1.2010

Il Consigliere estensore
Mirella Cervadoro

Mirella Cervadoro

Il Presidente
Secondo Libero Carmenini

Libero Carmenini

